



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.9

**COPIA**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 8**

**Del 14/03/2022**

Oggetto:

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GIUNTE IN MODALITÀ A DISTANZA. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

|                        |                              |                    |
|------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>1) SINDACO</b>      | <b>GASPARI DANIELE</b>       | <b>Presente</b>    |
| <b>2) VICE SINDACO</b> | <b>ROCCHICCIOLI EMANUELE</b> | <b>Ass. giust.</b> |
| <b>3) ASSESSORE</b>    | <b>MORGANTI DORIANA</b>      | <b>Presente</b>    |

Presenti: **2** Assenti: **1**

Presiede il Sig. GASPARI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa GIGONI ROBERTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.2

Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.  
APPROVAZIONE

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali ) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte del diritto, disciplina da sé medesima il proprio funzionamento;

Dato atto, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita, fino al periodo pandemico;

Rilevato che a seguito dei D.P.C.M. di marzo 2020 è stato sperimentato il nuovo modo di svolgimento dell'attività di Giunta Comunale, il quale risulta aver assicurato massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica, agevolando ai singoli partecipanti alla seduta, segretario compreso, la possibilità di partecipazione alla seduta da remoto;

Rilevato che le moderne tecnologie possono e potranno consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

Atteso che l'articolo 1 del D.P.C.M. 11.03.2020 prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e al punto 10) che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

Dato atto che diverse disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare:

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
- l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

- Il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:
  1. l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;
  2. l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;
  3. l'art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;
  4. l'art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto, affermando quanto sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. "cura Italia" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue:

- Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, successivamente prorogato, da ultimo fino al 31 marzo prossimo, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di adeguati criteri di trasparenza, tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Omissis ...

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Dato atto che le norme risultano direttamente applicabili nel periodo di emergenza, ma ritenuto procedere a dotarsi di un regolamento utilizzabile anche successivamente;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (Allegato n. 1);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, adeguata segretezza e parità di trattamento dei componenti dell'organo collegiale;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Sindaco e al Segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, e successivamente constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Visto l'art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della potestà di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

## DELIBERA

- DI APPROVARE il Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);

\*\*\*\*\*

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio dal lato tecnico ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

All'unanimità

## DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 14/03/2022 prop. n. 17021

pag. 5



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Di seguito, data l'urgenza, con votazione parimenti unanime

## **DELIBERA**

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.16

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to Gaspari Daniele

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr.ssa Gigoni Roberta

---

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **11-04-2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Cristina Rossi

---

## PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **11-04-2022** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **11-04-2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Cristina Rossi

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio Segreteria attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **11-04-2022** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **26-04-2022**.

Castiglione di Garfagnana li, **26-04-2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Cristina Rossi

---

## ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **06-05-2022**,  
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Cristina Rossi